

QUESTIONI APERTE

Diritto di cronaca - Ricettazione

La decisione

Diritto di cronaca - Giornalismo d'inchiesta - Ricettazione (C.E.D.U., artt. 10, 32, 46; C.D.F.U.E., art. 52; Cost., artt. 11, 21, 117; C.p., artt. 43, 51, 110, 368, 617, 648; C.p.p., artt. 327-*bis* co. 2, 530, 585 co. 4, 603 co. 3-*bis*, 610 co. 2, 618 co. 1).

Alla luce dell'art. 10 C.E.D.U., così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la causa di giustificazione del diritto di cronaca di cui all'art. 51 c.p. è configurabile non solo in relazione a reati commessi mediante pubblicazione di una notizia, ma anche rispetto a reati compiuti al fine di ottenere la notizia medesima.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE SECONDA, 7 giugno 2019 (dep. 17 settembre 2019), - DE CRESCIENZO, *Presidente* - BELTRANI, *Relatore* - PERELLI, *P.G.*, - Nuzzi e altro, *Ricorrente*.

Diritto di cronaca e illecito ottenimento della notizia tra giurisprudenza nazionale ed europea

La Corte di cassazione torna a pronunciarsi sul tema della configurabilità del diritto di cronaca rispetto a ipotesi di illecito ottenimento della notizia. Attraverso un confronto con la giurisprudenza della Corte EDU, i giudici di legittimità affermano l'applicabilità della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca a fatti di ricettazione antecedenti - e funzionali - alla pubblicazione della notizia. Il lavoro mira ad analizzare criticamente i principali indirizzi interpretativi nazionali ed europei in materia, nonché a identificare le condizioni al ricorrere delle quali, nel bilanciamento tra interessi contrapposti, la libertà di espressione dovrebbe prevalere sul bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice di riferimento.

The italian and european case-law on the relationship between freedom of the press and the illegal obtainment of information by journalists

The italian Supreme Court gives a significant ruling concerning freedom of the press and its relevance with respect to hypothesis of illegal obtainment of information by journalists. By recalling the European Court of Human Rights case-law, the Supreme Court enshrines the applicability of Art. 10 ECHR also in favor of journalists handling unlawfully obtained goods in order to publish news. The present essay aims to critically analyze the main italian and european relevant case-law as well as to identify the conditions under which, on a case-by-case basis, the balance between the right protected by the relevant criminal law provision and freedom of expression should be resolved in favor of the latter.

SOMMARIO: 1. Il caso - 2. L'iter giudiziario - 3. Il rapporto tra diritto di cronaca e illecito ottenimento della notizia: uno sguardo alla giurisprudenza della Corte di cassazione... - 4. ...e alla giurisprudenza della Corte EDU - 5. Il percorso argomentativo della sentenza della Corte di cassazione - 6. Brevi considerazioni conclusive.

1. *Il caso.* Con la sentenza qui annotata la Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su un'ipotesi di ricettazione di sup-

porti analogici contenenti registrazioni di conversazioni illecitamente captate, contestata al direttore di un settimanale a diffusione nazionale e a un giornalista ivi impiegato, ha affrontato la questione dell'applicabilità della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca a reati antecedenti alla divulgazione della notizia e ad essa funzionali.

I fatti alla base del *decisum* della Corte possono essere riassunti come segue. Nel 2004, una s.r.l., responsabile della gestione della sicurezza all'interno di un'importante società, veniva incaricata dagli amministratori di quest'ultima di svolgere segretamente un'attività di intercettazione delle utenze telefoniche in uso ad alcuni dipendenti.

A seguito dell'attività di intercettazione, protrattasi illecitamente per circa un mese e tale da integrare un'ipotesi di "cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche" di cui all'art. 617 c.p., le oltre ottocento conversazioni telefoniche registrate venivano trasposte su CD-ROM.

Quando, nel 2009, la società comunicava agli amministratori della s.r.l. l'intenzione di non avvalersi più del loro servizio di gestione della sicurezza interna, questi ultimi si rivolgevano al direttore di un noto settimanale a diffusione nazionale, rivelandogli di essere in possesso di alcune registrazioni comprovanti un'illecita attività di intercettazione dei dipendenti disposta da un'importante società.

Dopo aver incaricato uno dei giornalisti della redazione di incontrare gli amministratori della s.r.l. ed esaminare le registrazioni al fine di verificarne e valutarne il contenuto, il direttore del settimanale contattava il fondatore della principale concorrente della società nel cui ambito era stata disposta l'attività di intercettazione illecita, rivelandogli quanto appreso dagli amministratori della s.r.l. e chiedendogli di conferire un incarico a quest'ultima al fine di poter ottenere in cambio dagli amministratori della stessa le registrazioni delle conversazioni illecitamente captate.

La richiesta del direttore del settimanale trovava accoglimento e, di conseguenza, i CD-ROM venivano consegnati agli imputati e da essi utilizzati per pubblicare, a partire dal 2010, diversi articoli inerenti all'illecita attività di intercettazione posta in essere dalla società oggetto dell'inchiesta giornalistica.

2. *L'iter giudiziario.* Il G.u.p. presso il Tribunale di Milano, chiamato a pronunciarsi, con giudizio abbreviato condizionato, in merito alle contestazioni accusatorie a carico del direttore e di un giornalista del settimanale per i delitti di ricettazione (capo a) e calunnia (capo c), assolveva gli imputati dal reato di

cui al capo a) ritenendo che il fatto non costituisse reato.

Secondo il giudice di prime cure, tanto la pubblicazione di uno *scoop*, quale fine perseguito dal direttore e dal giornalista, quanto la “demolizione mediatica” del concorrente avuta di mira dal fondatore della società “rivale” – anch’egli imputato del reato di ricettazione di cui al capo a) – non integravano il dolo specifico tipico del delitto di ricettazione, costituendo di fatto un mero movente.

Il direttore del settimanale e il giornalista imputati nel procedimento venivano, invece, ritenuti responsabili del reato di calunnia (reale) di cui al capo c) per aver simulato a carico di un terzo, nella consapevolezza della sua innocenza, le tracce del delitto di cui all’art. 617 c.p., pubblicando sul numero di un quotidiano a tiratura nazionale del 14 gennaio 2010 un documento falso. Il G.u.p. condannava, dunque, le parti a risarcire il danno cagionato alla costituita parte civile disponendone la liquidazione in sede civile.

Con pronuncia del 9 aprile 2018 la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza del giudice di prime cure, dichiarava il delitto di calunnia estinto per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili del primo giudice, e, in accoglimento dell’appello del Pubblico ministero, condannava i giornalisti per il delitto di ricettazione di cui al capo a) di imputazione, dichiarando invece non doversi procedere nei confronti dell’imprenditore coimputato per i reati a lui contestati, in quanto estinti per morte del reo intervenuta nelle more del giudizio di appello.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano le difese degli imputati hanno adito la Corte di cassazione con due ricorsi sostanzialmente sovrapponibili (uno comune ad entrambi, l’altro presentato nell’interesse del solo giornalista).

Quanto al capo c), i ricorrenti lamentavano l’inosservanza degli artt. 1, 43 e 368 c.p. Trattandosi di tema marginale ai fini del presente lavoro, ci limitiamo a rilevare che la Corte dichiara fondata la censura in esame, evidenziando come i giudici di appello avessero omesso di confrontarsi con le doglianze difensive relative alla configurabilità, nel caso di specie, del dolo del delitto di calunnia.

In relazione al delitto di ricettazione di cui al capo a) di imputazione, particolare pregio deve essere riconosciuto alla doglianza con la quale i ricorrenti lamentavano l’inosservanza degli artt. 43, 51, 648 c.p., nonché degli artt. 21 Cost. e 10 C.E.D.U., ritenendo applicabile la causa di giustificazione dell’esercizio di un diritto (nella specie, il diritto di cronaca) anche a fatti prodromici alla pubblicazione e alla diffusione delle notizie (tra i quali, appunto,

quelli riconducibili all'art. 648 c.p.).

Le argomentazioni con le quali la Corte di cassazione si confronta con tale censura difensiva rappresentano il profilo di maggiore interesse della sentenza in esame. Su di esse, dunque, concentreremo la nostra attenzione.

La Corte perviene a una conclusione favorevole all'applicabilità della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca al delitto di ricettazione, nonché a (potenzialmente, e salvi i limiti che saranno in seguito indicati) qualsiasi reato commesso dal giornalista al fine di procacciarsi la notizia destinata a divenire oggetto di successiva pubblicazione.

La soluzione esegetica prescelta dalla Corte rappresenta un autorevole *praesidium* a tutela della libertà di espressione (*sub specie* di diritto di cronaca) di cui agli artt. 21 Cost. e 10 C.E.D.U.

Le argomentazioni utilizzate risentono dell'influenza tanto di alcuni precedenti di legittimità interni quanto, e soprattutto, di pronunce della Corte EDU.

Vediamo dunque di volgere lo sguardo alla casistica in materia.

3. *Il rapporto tra diritto di cronaca e illecito ottenimento della notizia: uno sguardo alla giurisprudenza della Corte di cassazione...* La giurisprudenza di legittimità in tema di applicabilità della causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto a reati fondati su di un fatto antecedente e funzionale all'esercizio del diritto di cronaca è alquanto esigua, constando di poche pronunce¹ indicative di una timida e incerta evoluzione in materia di tutela dei diritti umani, della quale la sentenza in commento rappresenta l'acme.

Nella prima pronuncia di legittimità in materia², la Corte di cassazione ha escluso l'applicabilità della scriminante in esame al delitto di violazione della pubblica custodia di cose di cui all'art. 351 c.p., contestato a due giornalisti che, per denunciare simbolicamente i disservizi inerenti alla conservazione degli atti giudiziari nel Tribunale di Pavia, avevano sottratto il fascicolo di una causa civile da un armadio situato nel palazzo di giustizia per riporlo, subito dopo, dove era originariamente collocato, documentando il tutto con una videocamera.

Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che la condotta degli imputati non fosse scriminabile dall'intento informativo a essa sotteso, in quanto «il diritto di critica e quello di cronaca rilevano solo rispetto all'informazione su fatti

¹ Il riferimento è a Cass., Sez.VI, 12 gennaio 2010, F.M., in *Foro it.*, nonché a Cass., Sez. II, 15 maggio 2015, B.G., in *Foro it.*, Cass., Sez. I, 7 aprile 2016, M.G.F., in *Foro it.* e a Cass., Sez. V, 21 giugno 2019, P.L., in *Foro it.*

² Cass., Sez.VI, 12 gennaio 2010, F.M., cit.

storici alla cui concretizzazione è estraneo il soggetto che quei diritti esercita: è scriminato l'articolo che dà conto di un fatto vero, non è scriminata la condotta che ha creato il fatto per darne poi conto nell'articolo, ove tale condotta violi la legge penale».

Il secondo precedente sul tema³ era fondato sulla contestazione, a carico del direttore di un settimanale, del delitto di ricettazione di quindici fotografie indebitamente captate raffiguranti un parlamentare in compagnia di alcune ospiti all'interno della sua privata dimora. I giudici di legittimità, pur ammettendo in astratto, e cursoriamente, l'applicabilità dell'art. 51 c.p. anche a fatti sussumibili nell'ambito applicativo dell'art. 648 c.p., hanno dichiarato inammissibile il relativo motivo di ricorso, in quanto già dedotto in appello e motivatamente disatteso dal giudice del gravame.

Si segnala che questa prima, timida, apertura della Corte di cassazione in ordine all'applicabilità della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca a delitti diversi da quelli realizzabili mediante la pubblicazione di notizie, e miranti al procacciamento delle stesse, è stata smentita da due successivi arresti di legittimità.

Il primo di essi⁴ era fondato sulla contravvenzione di inosservanza di provvedimenti dell'autorità di cui all'art. 650 c.p., contestata a una giornalista per essersi recata in aree interdette alla circolazione di persone e mezzi in forza di un'ordinanza prefettizia, al fine di documentare una protesta sorta nel cantiere di una galleria propedeutica alla realizzazione della TAV.

L'imputata, condannata dal tribunale di Torino, ricorreva *per saltum* in Cassazione, deducendo, in particolare, l'erronea applicazione da parte del giudice di prime cure degli artt. 21 Cost. e 51 c.p. in relazione all'art. 650 c.p., in ragione dell'esclusione della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca.

La Corte ha dichiarato infondato il ricorso affermando il seguente principio di diritto: «il diritto di cronaca può costituire scriminante per gli eventuali reati commessi con la pubblicazione e la diffusione della notizia e non per quelli compiuti al fine di procacciarsi la notizia».

Ebbene, le argomentazioni alla base del *decisum* non ci sembrano convincenti.

In primo luogo, in motivazione si evidenziava che l'affermazione della compatibilità della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca con reati compiuti al fine di procacciarsi notizie avrebbe prodotto una conseguenza giuridi-

³ Cass., Sez. II, 15 maggio 2015, B.G., cit.

⁴ Cass., Sez. I, 7 aprile 2016, M.G.F., cit.

camente singolare e concretamente insostenibile, consentendo a qualsiasi giornalista finanche di introdursi «con la violenza e contro la volontà del *dominus*, all'interno di una abitazione privata allo scopo di intervistare un soggetto - sia pure di grande rilevanza pubblica e giornalistica - che si trovi in quel luogo, senza per ciò rispondere dei delitti di violenza privata e di violazione di domicilio».

Invero, il timore prospettato pare non tener conto dell'imprescindibile attività di bilanciamento tra interessi contrapposti, quale gerarchia assiologica mobile⁵, che il giudice è già chiamato a effettuare ogniqualvolta debba decidere in merito alla configurabilità di una (qualsiasi) causa di giustificazione⁶, ponendo in relazione il bene aggredito dal soggetto attivo (*id est*, il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice di riferimento) e l'eventuale bene alla cui tutela miri la condotta tipica⁷. D'altronde, la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto (nel caso di specie, di cronaca) costituisce la proiezione codicistica del generale principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero: partecipando della rilevanza di quest'ultima, «solo una posizione giuridica soggettiva parimenti dotata di garanzia costituzionale potrà porsi quale limite»⁸ al suo esercizio.

Alla luce delle precedenti argomentazioni, se non vi è dubbio che il giudice, all'esito di un giudizio di bilanciamento, possa ritenere, considerate tutte le circostanze del caso concreto, la libertà di espressione prevalente sul bene "onore", tutelato mediante l'incriminazione della diffamazione⁹, nonché sul bene "patrimonio", offeso dal delitto di ricettazione¹⁰, la stessa conclusione

⁵ *Funditus*, GUASTINI, *Teoria e dogmatica delle fonti*, Milano, 1998.

⁶ SPENA, *Diritti e giustificazioni come cause di esclusione dell'illecito penale*, in *Scritti in onore di Franco Coppi*, a cura di Brunelli, Torino, 2011, 319.

⁷ Per una vasta letteratura, si vedano, tra gli altri, MORRONE, *Il bilanciamento nello stato costituzionale. Teoria e prassi delle tecniche di giudizio nei conflitti tra diritti e interessi costituzionali*, Torino, 2014; BIN, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, 1992.

⁸ PINO, *Teoria e pratica del bilanciamento: tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela dell'identità personale*, in *Danno e responsabilità*, 2003, 6, 581.

⁹ In giurisprudenza, Corte Cost., 27 marzo 1974, n. 86, in www.iusexplorer.it; Cass., Sez. V, 24 giugno 2016, C.S., in *Foro it.*; Cass., Sez. V., 31 gennaio 2019, P.M., in *Foro it.* In dottrina, si vedano, tra gli altri, GULLO, *Delitti contro l'onore*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da Palazzo - Paliero, Torino, 2015; TESAURO, *La diffamazione come reato debole e incerto*, Torino, 2005; VISCONTI, *Reputazione, dignità, onore. Confini penalistici e prospettive politico-criminali*, Torino, 2018.

¹⁰ In questo senso, nella giurisprudenza convenzionale, v. Corte EDU, 21 gennaio 1999, *Fressoz e Roire* c. Francia, in hudoc.echr.coe.int; nella giurisprudenza di legittimità, v. Cass., Sez. II, 15 maggio 2015, B.G., cit. Con specifico riguardo al bene giuridico tutelato dall'art. 648 c.p., occorre tuttavia precisare che in giurisprudenza coesistono tre diversi orientamenti. Secondo l'orientamento tradizionale (sostenuto, tra l'altro, da Cass., Sez. II, 11 ottobre 2013, W.C., in *Foro it.*), in ragione della collocazione codici-

non sembra sostenibile nelle ipotesi - estreme - prospettate dalla pronuncia della Corte del 2016¹¹.

La seconda argomentazione spesa dalla Corte nella pronuncia del 2016 si risolveva in un cursorio richiamo alla già citata sentenza del 2010¹², quale precedente di legittimità contrario all'applicabilità della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca a reati diversi da quelli commessi con la pubblicazione o la diffusione della notizia. Tuttavia, non ci sembra che tale pronuncia possa essere considerata un vero e proprio "precedente" rispetto alla sentenza del 2016, in quanto relativa a una condotta criminosa non di procacciamento, bensì di creazione della notizia.

La seconda, più recente, pronuncia nella quale la Corte ha escluso l'applicabilità della scriminante di cui all'art. 51 c.p., *sub specie* di esercizio del diritto di cronaca, a condotte funzionali all'individuazione della notizia¹³ era fondata sulla contestazione del delitto di sostituzione di persona nei confronti di un giornalista che, al fine di realizzare un servizio televisivo sulle ragioni del ricovero in una struttura medico-assistenziale di una donna affetta da oligofrenia, e per questo interdotta, fingendosi parente di quest'ultima, intervistava indebitamente la direttrice della struttura, inducendola a fornirgli informazioni relative ai rapporti tra la paziente e la di lei famiglia.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l'antigiuridicità del fatto dell'imputato non potesse essere esclusa dallo scopo perseguito, sostenendo che «il giornalista non possa realizzare un inganno tale da sostituirsi ad altra persona per carpire informazioni alla fonte, né, in generale, deve ritenersi che egli possa commettere reati strumentali, prodromici e funzionali alla acquisizione della notizia, sia pur di interesse pubblico, contando sull'effetto 'salvifico' della scriminante dell'esercizio del diritto ad informare, che verrà eventualmente in rilievo soltanto all'esito dell'acquisizione di tale notizia, con riferimento alla sua diffusione ed al rispetto dei valori in gioco direttamente attin-

stica del delitto de quo, esso dovrebbe essere ritenuto posto a protezione del patrimonio. Secondo altro indirizzo, il bene tutelato dalla norma consisterebbe nell'amministrazione della giustizia: tale tesi è sostenuta, *ex multis*, da Cass., Sez. V, 24 gennaio 2017, C.C. e altri, in *Foro it.* Un terzo orientamento riconduce, infine, il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice della ricettazione all'economia "pulita" (a titolo esemplificativo, si rinvia a Cass., Sez. II, 22 marzo 2016, C.M. e altri, in *Foro it.*; Cass., Sez. II, 15 gennaio 2016, A.C. e altri, in *Foro it.*; Cass., Sez. II, 11 febbraio 2011, G.W., in *Foro it.*; Cass., Sez. II, 15 aprile 2009, F.L., in *Foro it.*).

¹¹ Ci pare, ad ogni modo, condivisibile l'auspicio di un intervento normativo in materia, espresso da VIMERCATI, *L'applicabilità della scriminante del diritto di cronaca a reati commessi prima (e in funzione) della pubblicazione di una notizia*, in www.medialaws.eu, 31 ottobre 2019.

¹² Cass., Sez. VI, 12 gennaio 2010, F.M., cit.

¹³ Cass., Sez. V, 21 giugno 2019, P.L., cit.

ti da una prospettazione di essa eventualmente lesiva della dignità e dell'onore altrui». Per giustificare tale affermazione, la Corte ha evidenziato che «il diritto all'informazione rappresenta nient'altro che il movente della condotta di reato e non costituisce la realizzazione concreta di esso, come accade nel delitto di diffamazione».

Come la motivazione del precedente del 2016, anche quest'ultima non convince pienamente. Ci pare, infatti, che anche le condotte di procacciamento della notizia costituiscano, riprendendo le parole della Corte, «realizzazione concreta» del diritto all'informazione poiché essenziali per l'esercizio dell'attività giornalistica.

Ebbene, la sentenza che si annota, pur dando atto dell'esistenza di un orientamento di legittimità contrario alla sussumibilità dei reati funzionali al procacciamento della notizia nell'alveo delle fattispecie suscettibili di beneficiare dell'effetto scriminante di cui all'art. 51 c.p., lo ritiene non condivisibile, invocando la consolidata giurisprudenza europea sul tema.

Vediamo allora attraverso quale itinerario argomentativo i giudici pervengono a tale esito.

4. ... e alla giurisprudenza della Corte EDU. La Corte, dopo aver richiamato cursoriamente i precedenti di legittimità inerenti al rapporto tra esercizio del diritto di cronaca e procacciamento criminoso della notizia, fonda, a ben vedere, la sua decisione sulla pertinente giurisprudenza della Corte EDU.

Cerchiamo dunque di ricostruire tale giurisprudenza, prendendo le mosse dai casi *Fressoz e Roire c. Francia*¹⁴ e *Stoll c. Svizzera*¹⁵ (gli unici richiamati dalla Corte nella sentenza che si annota), per poi allargare lo sguardo agli altri precedenti rilevanti in materia.

Nel caso *Fressoz e Roire c. Francia*, la Grande Camera della Corte EDU era chiamata a pronunciarsi sulla conformità all'art. 10 C.E.D.U. della condanna dei ricorrenti, rispettivamente direttore e giornalista di un settimanale francese, a titolo di ricettazione per aver ricevuto (e utilizzato per la pubblicazione di un articolo) fotocopie di dichiarazioni dei redditi del presidente di una società automobilistica, a seguito della violazione del segreto professionale da parte di un funzionario dell'ufficio delle imposte, rimasto non identificato.

La Corte di Strasburgo, dopo essersi soffermata sull'importanza del procacciamento delle notizie al fine della diffusione delle stesse (trattandosi di due fasi del processo di informazione pubblica solo formalmente distinte, ma so-

¹⁴ Corte EDU, 21 gennaio 1999, *Fressoz e Roire c. Francia*, cit.

¹⁵ Corte EDU, 10 dicembre 2007, *Stoll c. Svizzera*, in *hudoc.echr.coe.int*.

stanzialmente riconducibili a unità, essendo l'una presupposto indefettibile dell'altra), ha sancito il principio secondo il quale, qualora il giornalista si procuri notizie di pubblico interesse attraverso la commissione di una ricettazione, al fine di valutare la concreta scriminabilità di quest'ultima ipotesi criminosa, occorre accertare se, nel caso concreto, l'interesse di informare la collettività diffondendo la notizia prevalga rispetto ai doveri di carattere deontologico (tra cui quello di rispettare la legge) gravanti sul professionista.

In applicazione di tale principio, innovativo ma alquanto indefinito, la Corte EDU ha ritenuto che le restrizioni alla libertà di espressione sofferte dai ricorrenti integrassero una violazione dell'art. 10 C.E.D.U., rilevando, tra l'altro, che le dichiarazioni dei redditi da essi ricevute e successivamente divulgate erano di fatto accessibili a tutti i contribuenti residenti nel medesimo Comune dell'interessato mediante consultazione di un apposito elenco.

Nel caso *Stoll c. Svizzera*¹⁶, la Grande Camera della Corte EDU si è pronunciata in merito alla pubblicazione, da parte del giornalista ricorrente, di stralci di un report predisposto dall'ambasciatore svizzero presso gli Stati Uniti, nel quale erano riportati suggerimenti in merito alla strategia che il Governo svizzero avrebbe dovuto adottare nel corso dei negoziati tra il Congresso ebraico mondiale e le principali banche svizzere al fine di risolvere la delicata questione dei risarcimenti spettanti alle vittime dell'Olocausto per beni da esse depositati (e mai reclamati) presso istituti di credito elvetici.

La Corte di Strasburgo ha considerato la condanna del giornalista conforme all'art. 10 C.E.D.U., risolvendo il bilanciamento tra l'interesse pubblico alla conoscenza delle notizie e l'interesse al buon andamento delle relazioni diplomatiche della Svizzera a favore del secondo.

Nel caso *Pentikäinen c. Finlandia*¹⁷ la Corte EDU si è pronunciata in merito alla conformità all'art. 10 C.E.D.U. della condanna di un *fotoreporter* il quale, inviato dal giornale per cui lavorava a documentare una manifestazione di protesta svoltasi a Helsinki in occasione del sesto "*Asia-Europe Meeting Summit*", non aveva rispettato l'ordine con il quale la polizia aveva intimato alla folla di disperdersi.

La Corte EDU ha evidenziato che poiché, nel caso concreto, la condanna del ricorrente non era stata seguita né dall'imposizione di una sanzione né dall'iscrizione nel casellario giudiziale, essa non poteva essere considerata una restrizione sproporzionata della libertà di espressione di cui all'art. 10 C.E.D.U.

¹⁶ Corte EDU, 10 dicembre 2007, *Stoll c. Svizzera*, cit.

¹⁷ Corte EDU, 20 ottobre 2015, *Pentikäinen c. Finlandia*, in *hudoc.echr.coe.int*.

Infine, merita di essere menzionato il caso *Brambilla e altri c. Italia*¹⁸.

I ricorrenti erano stati ritenuti responsabili, sulla base dell'art. 623*bis* c.p. ("Altre comunicazioni e conversazioni"), dei reati di cui agli artt. 617 c.p. ("Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche") e 617*bis* c.p. ("Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche"), poiché quali, rispettivamente, direttore e giornalisti di un quotidiano *online* della provincia di Lecco, avvalendosi di apparecchi radiofonici da essi detenuti, intercettavano comunicazioni riservate tra le forze di polizia al fine di recarsi prontamente nei luoghi in cui si verificavano fatti suscettibili di divenire oggetto di pubblicazione.

La Corte di Strasburgo, pur riconoscendo l'astratta scriminabilità della condotta dei ricorrenti, in quanto funzionale al procacciamento di notizie destinate alla diffusione tra il pubblico, ha sostenuto che, nel caso di specie, la condanna degli stessi costituisce una limitazione della libertà di espressione conforme alla lettera dell'art. 10 C.E.D.U.: essa era, infatti, prevista da specifiche norme del codice penale italiano e (soprattutto) perseguiva l'obiettivo di tutelare la riservatezza delle comunicazioni interne alle forze dell'ordine, indispensabile per proteggere la sicurezza nazionale, nonché per garantire la difesa dell'ordine pubblico e la prevenzione del crimine.

L'analisi della giurisprudenza europea ci restituisce il seguente quadro. La Corte di Strasburgo ritiene l'art. 10 C.E.D.U. astrattamente applicabile non solo ai fatti criminosi che consistano nella pubblicazione della notizia, ma anche a quelli ad essa prodromici.

Nel valutare la legittimità (o meno) di eventuali restrizioni al diritto di cronaca dei giornalisti, adotta un approccio casistico, effettuando di volta in volta un bilanciamento tra la libertà di espressione e gli altri interessi coinvolti.

Non si può tacere il fatto che nella maggior parte dei casi la Corte abbia risolto il bilanciamento in senso favorevole al controinteresse che veniva in considerazione (come, ad esempio, l'ordine pubblico o il buon andamento delle relazioni diplomatiche di uno Stato), escludendo che la condanna dei giornalisti ricorrenti per fatti criminosi funzionali al procacciamento della notizia integrasse una violazione dell'art. 10 C.E.D.U. Tali decisioni non scalfiscono, però, l'assunto principale: resta ferma, infatti, l'estendibilità della tutela di cui all'art. 10 C.E.D.U. anche a fatti criminosi di mero procacciamento della notizia; tuttavia, in tali pronunce, in ragione della particolare rilevanza dei con-

¹⁸ Corte EDU, 23 giugno 2016, *Brambilla e altri c. Italia*, in *hudoc.echr.coe.int*.

trointeressi concretamente coinvolti, la Corte ha ritenuto di risolvere il bilanciamento tra essi e la libertà di espressione in senso favorevole ai primi.

Quanto al fatto alla base della sentenza che si annota, che vede coinvolte libertà di espressione e tutela del patrimonio (sottesa all'art. 648 c.p.), il precedente sovranazionale di rilievo è costituito dal caso *Fressoz e Roire* c. Francia, inerente proprio ad un'ipotesi di ricettazione, nel quale la Corte di Strasburgo ha ravvisato una violazione dell'art. 10 C.E.D.U. nella condanna del giornalista ricorrente. Ai fini della presente trattazione, occorre evidenziare come dall'esame di tale pronuncia emerga che, secondo la Corte, in caso di ricettazione funzionale al procacciamento della notizia destinata alla pubblicazione, il bilanciamento tra la libertà di espressione e la tutela del patrimonio debba essere risolto in senso favorevole alla prima.

5. *Il percorso argomentativo della sentenza della Corte di cassazione.* Torniamo ora alla sentenza annotata. La Corte di cassazione afferma con nettezza il principio della compatibilità della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca con il delitto di ricettazione, richiamando i principi sanciti dalla giurisprudenza di Strasburgo.

Riteniamo pienamente condivisibile la scelta di fare della giurisprudenza della Corte EDU la pietra angolare dell'impianto motivazionale della sentenza di legittimità, in quanto ci sembra innegabile che il *favor* espresso dalla Corte di Strasburgo per la scriminabilità di condotte criminose diverse dalla concreta manifestazione del pensiero mediante pubblicazione della notizia, ma ad essa strettamente funzionali, costituisca l'unica soluzione esegetica in grado di assicurare un'effettiva ed efficace tutela della libertà di espressione, *sub specie* di esercizio del diritto di cronaca. Infatti, poiché la pubblicazione della notizia presuppone la sua previa acquisizione da parte del giornalista e, pertanto, ricerca e ottenimento della notizia, da un lato, e pubblicazione della stessa, dall'altro, sono riconducibili a due fasi - temporalmente distinte, ma parimenti necessarie - dell'esercizio del diritto di cronaca, è evidente che, escludendo l'applicabilità della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca in relazione all'illecito ottenimento della notizia, la tutela della libertà di espressione dei giornalisti si ridurrebbe ad un'armatura di cristallo.

Non convince, però, pienamente la qualificazione del caso *Stoll* c. Svizzera quale pronuncia difforme dal precedente caso *Fressoz e Roire* c. Francia. Sebbene tanto nel caso *Fressoz e Roire* quanto nel caso *Stoll* la Corte EDU sia stata chiamata a valutare la conformità del comportamento di un giornalista ai limiti esterni del diritto di cronaca, ritenendoli rispettati nel primo caso

e violati nel secondo, non sembra che i procedimenti alla base delle due pronunce siano assimilabili. Infatti, mentre nel caso *Fressoz e Roire* c. Francia agli imputati era contestato il reato di cui all'art. 460 del codice penale francese (sostanzialmente sovrapponibile all'art. 648 del codice penale italiano) in ragione del «*revel d'informations relatives aux revenus de (...), couvertes par le secret fiscal, provenant de la violation du secret professionnel par un fonctionnaire des impôts non identifié*», il caso *Stoll* c. Svizzera era fondato su di un'imputazione che aveva ad oggetto solo il reato di cui all'art. 293 del codice penale svizzero che prevede e punisce la pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete. Solo nel caso *Fressoz e Roire*, dunque, la Corte EDU si è realmente confrontata con la specifica questione della compatibilità dell'esercizio della libertà di espressione di cui all'art. 10 C.E.D.U. con ipotesi criminose non già di pubblicazione, bensì di preliminare procacciamento della notizia.

I giudici di legittimità annullano con rinvio la sentenza impugnata, demandando al giudice di merito (oltre che l'accertamento della configurabilità dell'elemento soggettivo del delitto di calunnia) la valutazione della sussistenza dei presupposti di applicazione della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca al delitto di ricettazione commesso dagli imputati.

In particolare, la Corte di cassazione, prendendo le mosse dall'art. 10 C.E.D.U. nella lettura offerta dai giudici di Strasburgo, ritiene che, al fine di accertare l'operatività della scriminante nel caso concreto, il giudice del rinvio debba, in primo luogo, valutare la corrispondenza all'interesse generale della pubblicazione della notizia di cui alla contestazione e, in secondo luogo, in caso di esito positivo di tale accertamento, verificare se l'interesse pubblico a essere informati della notizia in questione possa considerarsi prevalente rispetto alla *ratio* alla base delle prescrizioni deontologiche gravanti sui giornalisti (tra cui quella di non commettere reati). Infine, al giudice del rinvio spetterà stabilire se, ai fini dell'applicabilità della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca al delitto di ricettazione, assuma rilevanza la circostanza che gli imputati abbiano ottenuto i CD-ROM di provenienza delittuosa grazie all'intromissione di un terzo (ovvero l'imprenditore originariamente coimputato, deceduto nelle more del giudizio di appello).

Le valutazioni rimesse al giudice del rinvio ci sembrano indicative del fedele recepimento da parte della Corte di cassazione dei principi sanciti dalla Corte EDU. Infatti, da un lato, la Corte di cassazione induce il giudice del rinvio a valutare se, nel caso concreto, sia astrattamente invocabile la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca, demandandogli l'accertamento della corrispondenza all'interesse pubblico della notizia ottenuta dagli imputa-

ti mediante ricettazione e, dall'altro, richiede allo stesso di determinare se la scriminante sia non solo astrattamente, ma anche concretamente applicabile, imponendogli di effettuare un bilanciamento tra la libertà di espressione e il bene giuridico tutelato dall'art. 648 c.p. (il patrimonio).

6. *Brevi considerazioni conclusive.* Ebbene, nelle more del giudizio di rinvio, riteniamo che le questioni esegetiche sottoposte dalla Corte al giudice di merito potrebbero essere risolte nel senso dell'applicabilità dell'art. 51 c.p. al fatto dei ricorrenti¹⁹.

¹⁹ In senso contrario ZUFFADA, *Giornalismo d'inchiesta e diritto penale: la Corte di cassazione apre le porte alla configurabilità della scriminante del diritto di cronaca rispetto al reato di ricettazione commesso dal giornalista*, in www.sistemapenale.it, 19 marzo 2020; LA ROSA, *Anche la ricettazione può essere scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca?*, in *Giur. it.*, 2020, 1, 180.

Per completezza, pare utile qui confrontarsi anche con il tema dell'applicabilità della causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto (nel caso specifico, di difesa) di cui all'art. 51 c.p. in relazione all'illecito ottenimento, da parte del difensore, di una notizia, coperta da segreto d'ufficio, che sia antecedente e funzionale alla rivelazione della medesima all'assistito. In questi casi, i giudici di legittimità ritengono che ogniqualvolta l'ottenimento della notizia coperta da segreto d'ufficio abbia carattere lecito (ipotesi alla quale Cass., Sez. VI, 18 maggio 2010, V.U., in *Foro it.*, riconduce anche l'acquisizione meramente casuale), la successiva rivelazione della stessa all'assistito, seppur astrattamente riconducibile al delitto di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 c.p., dovrebbe essere considerata parimenti lecita (*recte*, scriminabile per esercizio del diritto ex art. 51 c.p.), mentre, invece, l'illiceità del primo determinerebbe *ipso facto* l'illiceità (o, meglio, la non scriminabilità) della seconda.

Sulla base di tale indirizzo esegetico, di fatto consolidato (*ex multis*: Cass., Sez. VI, 29 marzo 2000, Fasano, in *Cass. pen.*, 2001, 6, 1791 ss.; Cass., Sez. VI, 29 marzo 2000, F.F., in *Foro it.*; Cass., Sez. VI, 18 maggio 2010, V.U., in *Foro it.*; Cass., Sez. VI, 18 luglio 2013, A.F. e altri, in *Foro it.*), ove il difensore acquisisca illecitamente una notizia coperta da segreto d'ufficio (ad esempio, provvedendo alla fraudolenta estrazione di copia di atti coperti da segreto d'ufficio ovvero concorrendo moralmente nei delitti di cui agli artt. 326 o 379-bis c.p.) e poi la riveli al proprio assistito con modalità riconducibili al delitto di cui all'art. 378 c.p., accadrebbe quanto segue: «il ruolo del difensore si snatura, si verifica quella 'solidarietà anomala' con l'imputato e si concretizza quell'aiuto, strumentale non già alla corretta, scrupolosa e lecita difesa, ma alla elusione o deviazione delle investigazioni ovvero all'intralcio o alla vanificazione delle ricerche e, in una, al turbamento della funzione giudiziaria» (Cass., Sez. VI, 29 marzo 2000, Fasano, cit., 1794).

La preclusione della scriminabilità del delitto di favoreggiamento personale commesso dal difensore mediante rivelazione di notizia coperta da segreto d'ufficio, illecitamente acquisita, non ci sembra, però, in contrasto con i principi sanciti dalla Corte di cassazione nella sentenza che qui si annota. Nelle pronunce inerenti alla scriminabilità della rivelazione, da parte del difensore all'assistito, di una notizia coperta da segreto d'ufficio illecitamente acquisita, la Corte, infatti, non nega che la causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. sia applicabile anche a fatti di illecito procacciamento di una notizia che siano antecedenti e funzionali all'esercizio di un diritto, ma esclude, per così dire "a monte", che si possa effettivamente parlare di "esercizio di un diritto": secondo i giudici di legittimità, l'illecita acquisizione di una notizia coperta da segreto d'ufficio da parte del difensore, come, d'altronde, la successiva rivelazione della stessa all'assistito, non potrebbe beneficiare della scriminante di cui all'art. 51 c.p., in quanto del tutto estranea all'esercizio del diritto di difesa, potendo (e dovendo) lo *iuris consultus* informativo del difensore ricomprendere solo le informazioni inerenti alla posizione processuale dell'assistito che siano state legittimamente acquisite dal legale (RAPACCINI, *La funzione difensiva tra diritto e "delitto di*

Infatti, in primo luogo, è indiscutibile che la notizia ottenuta dagli imputati sia di pubblico interesse, in quanto relativa a un colosso societario con sedi capillarmente diffuse sul territorio nazionale e con un numero esiguo di concorrenti nel mercato rilevante.

Quanto, poi, al rapporto tra il diritto di informare e di essere informati, da un lato, e l'interesse sotteso alla prescrizione violata dai giornalisti (*id est*, l'art. 648 c.p.) dall'altro, pare che, alla luce dei principi sanciti dalla Corte EDU nel caso *Fressoz e Roire c. Francia* proprio in relazione ad un'ipotesi di ricettazione, nel caso di specie il giudizio di bilanciamento tra la libertà di espressione e la tutela del patrimonio dovrebbe risolversi in senso favorevole alla prima.

Infine, non sembra che la configurabilità della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca possa essere esclusa dal giudice in ragione del fatto che la ricettazione dei CD-ROM sia avvenuta per intromissione di un terzo, trattandosi di un'ipotesi certamente peculiare - ma comunque tipica - di ricettazione²⁰.

MARIACHIARA CROCE

difesa", in *Dir. pen. proc.*, 2009, 1, 103).

²⁰ Su tale ipotesi di ricettazione: Cass., Sez. II, 15 gennaio 2016, A.C. e altri, cit.; Cass., Sez. II, 11 marzo 2011, M.M., in *Foro it.*; Cass., Sez. II, 11 febbraio 2011, G.W., cit.